

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2003;

Richiamata la L.R. 8/8/2001 n. 24 ad oggetto: "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" che all'articolo 53 -comma 7- dispone che, fino all'approvazione del Regolamento per la disciplina d'accesso all'E.R.P. e permanenza negli alloggi, le assegnazioni in deroga alla graduatoria, nelle situazioni di emergenza abitativa, vengono effettuate con le modalità previste dalla normativa previgente;

Considerato che, pur essendo il suddetto Regolamento stato approvato con atto C.C. n. 71 dell'11/10/2002, al momento attuale non è ancora disponibile la prima graduatoria per le assegnazioni e che, avendo questo Ente optato per la soluzione del "bando aperto" non sono state disciplinate le assegnazioni per le situazioni di emergenza abitativa, si ritiene possa considerarsi tuttora applicabile il disposto di cui al citato

articolo 53 -comma 7- della legge regionale n. 24/2001;

Richiamata pertanto la L.R. 12/84, successivamente modificata ed integrata con LL.RR. n. 18/86, n. 50/88, n. 31/90, n.13/95, n. 34/96 e n. 8/2000;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.1.2000, con la quale si provvedeva alla riserva di un'aliquota annuale, pari al 15% degli alloggi di risulta e di nuova costruzione presumibilmente assegnabili entro l'anno solare, da destinare a nuclei familiari in situazione di particolare emergenza abitativa;

Preso atto che il nucleo familiare della Sig.ra Maggi Elga si trova in una situazione di precarietà, in quanto per la presenza nel nucleo di un componente in gravi condizioni di salute, risulta problematico l'epletamento di una regolare attività lavorativa;

Preso atto che l'ACER, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini ha comunicato la disponibilità dell'alloggio n. 69/4, sito in via Macanno, 5 - piano secondo, di mq. 81,98;

Preso atto che, dall'istruttoria effettuata d'ufficio sulla documentazione presentata dalla sig.ra MAGGI, il nucleo risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 18 della L.R. 12/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle problematiche esistenti nel nucleo e in relazione alla non eccessiva quota alloggio eccedente lo standard abitativo previsto alla lettera C) della Tabella A) allegata alla L.R. n. 12/84 e s.m., interpellata l'ACER, di derogare in favore della sig.ra Maggi, dallo standard abitativo suddetto, che per i nuclei familiari di quattro persone individua come adeguato l'alloggio di dimensioni fino a 78 mq.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della citata L.R. 12/84 e s.m., tale sistemazione ha carattere di provvisorietà e che, per effetto di quanto dispone l'art. 26 della L.R. n. 24 dell'8.8.2001 il contratto di locazione non potrà eccedere la durata di anni tre, alla scadenza dei quali si potrà procedere, previa definitiva verifica dei requisiti, all'assegnazione;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1) - di avvalersi, per le motivazioni indicate in premessa, del disposto di cui all'articolo 53 -comma 7- della legge regionale n. 24/2001, relativo alla temporanea facoltà di effettuare assegnazioni di riserva, per situazioni di emergenza abitativa, in base alla L.R. 12/84 e s.m.;

2) - di dare atto che il nucleo familiare della signora MAGGI ELGA, nata a Grottaglie (Ta) il 18/8/1969, composto di quattro persone, si trova in condizioni di precarietà, in quanto per la presenza nel nucleo di un componente in gravi condizioni di salute, risulta problematico l'epletamento di una regolare attività lavorativa;

3) - di derogare in favore della sig.ra Maggi, interpellata l'ACER, per le motivazioni indicate in premessa, dallo standard abitativo previsto alla lettera C) della Tabella A) allegata alla L.R. n. 12/84 e s.m., che per i nuclei familiari di due persone individua come adeguato l'alloggio di dimensioni non superiori a mq. 78;

4) - di disporre pertanto la sistemazione abitativa provvisoria del nucleo medesimo nell'alloggio n. 69/4, sito in via Macanno, 5 - piano secondo, di mq. 81,98

5) - di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della citata L.R. 12/84 e s.m., tale sistemazione ha carattere di provvisorietà e che, per effetto di quanto dispone l'art. 26 della L.R. n. 24 dell'8.8.2001, il contratto

di locazione non potrà eccedere la durata di anni tre, alla scadenza dei quali si potrà, previa definitiva verifica dei requisiti, procedere all'assegnazione;

6) - di procedere agli adempimenti necessari alla materiale consegna dell'alloggio da parte dell'Ente gestore, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini;

7) - di individuare nella persona di Imelde Ugolini - Dirigente del settore Segreteria Generale - Diritto alla salute e solidarietà sociale il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
